

li 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), le parole “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “sono prioritariamente”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 Giugno 2007

Vendola

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2007, n.21

“Istituzione della Commissione d’indagine per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale, una Commissione consiliare d’indagine con il compito di:
 - a) esaminare la diffusione, la consistenza e la tipologia dei fenomeni sociali, finanziari ed economici incompatibili con le condizioni di sicurezza della popolazione residente in permanenza od occasionalmente nella regione;
 - b) sottoporre ai competenti organi della Regione atti di natura legislativa, regolamen-

tare, amministrativa e di organizzazione ritenuti idonei a favorire la conoscenza e la prevenzione dei suddetti fenomeni nelle materie di competenza regionale, come specificate nell’articolo 117 della Costituzione;

- c) intrattenere rapporti periodici con la Commissione parlamentare antimafia, di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari), onde individuare progetti per l’attuazione di iniziative congiunte, nel rigoroso rispetto dei diversi ambiti e delle reciproche competenze, volte a favorire il miglioramento delle condizioni di legalità e di sicurezza nella regione;
- d) riferire semestralmente al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte in materia;
- e) promuovere convegni, seminari, ricerche e incontri di studio con le istituzioni sociali, culturali e giurisdizionali operanti nella regione, nel quadro delle finalità della presente legge.

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei Gruppi stessi, provvede a costituire la Commissione e a insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Elezione della Presidenza)

1. Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto regionale, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due vota-

zioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza votazione.

2. Ove nessun consigliere di opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.
3. Eletto il Presidente, la Commissione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.
4. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento interno del Consiglio per l'attività delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 4
(Poteri)

1. La Commissione ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti di formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato.
2. La Commissione può avvalersi solo di esperti a titolo gratuito

Art. 5
(Durata)

1. La Commissione cessa le sue funzioni al termine dell'VIII legislatura.

Art. 6
(Funzioni di segreteria)

1. Alla definizione del supporto tecnico-amministrativo necessario per lo svolgimento e l'organizzazione dei lavori, nonché all'istituzione e funzionamento della segreteria del Presidente della Commissione, provvede, con propri atti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con personale in dotazione e con fondi ordinari assegnatigli dal bilancio per il funzionamento.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 Giugno 2007

Vendola